

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e per il necessario coordinamento alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 (di seguito "legge") recante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Tale legge, oltre a disciplinare le ipotesi di convivenza, ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico, "le unioni civili tra persone dello stesso sesso", individuandone espressamente il fondamento costituzionale nel riconoscimento, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, del carattere di "specifica formazione sociale".

In tale ambito la regolamentazione del nuovo istituto, pur richiamandosi in alcune parti alla disciplina del matrimonio, è stata delineata in modo distinto ed autonomo. E' stato così disciplinato, nei suoi elementi essenziali, il rapporto giuridico nascente dalla costituzione dell'unione civile in relazione: ai presupposti soggettivi ed oggettivi per la costituzione, alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione, ai diritti e doveri reciproci delle parti dell'unione (sotto il profilo morale, patrimoniale e successorio).

Al comma 28 dell'articolo 1, inoltre, la legge ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, "uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato.....;

c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti."

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega di cui alle lettere a) e c) del citato comma 28: da un lato, modificando, in attuazione di quanto disposto alla lettera a), la disciplina dell'ordinamento di stato civile relativa alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni; dall'altro, in attuazione della delega di cui alla lettera c), adeguando l'ordinamento di stato civile con previsioni relative alle modalità di costituzione, di scioglimento dell'unione e con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto, sconosciuto al momento della formulazione delle norme, relative a disposizioni dell'ordinamento di stato civile dirette a disciplinare più in generale, compiti, funzioni ed attività dell'ufficiale dello stato civile.

Nell'ambito della delega di cui alla lettera a) sono stati effettuati interventi normativi:

- sul regio decreto 9.7.1939, n. 1238, recante "Ordinamento dello Stato civile", in particolare, sulle norme - ancora in vigore fino a che non avranno efficacia le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi - relative ai registri ed agli atti di stato civile

- e sulle norme dello stesso DPR 396 del 2000 relative alle iscrizioni trascrizioni ed annotazioni degli atti dell'unione civile.

Nell'ambito della delega di cui alla lettera c), si è intervenuti, in via di coordinamento, sulle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 27 febbraio 2001, recante "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici" (intervento espressamente consentito dalla delega di cui al comma 28, lettera c), anche sui "decreti") e sulle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, introducendovi modifiche tese a disciplinare il procedimento per la costituzione, per lo scioglimento nonché ad introdurre altre norme di coordinamento. **Sono state altresì apportate modificazioni di coordinamento al decreto del**

Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, riguardante il “Regolamento anagrafico della popolazione residente”, nonché al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Articolo 1

Con l'articolo 1 si apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 al fine di adeguare le disposizioni di tale regolamento alle innovazioni introdotte dalla legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni e l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Le lettere da a) ad h) del comma 1 introducono disposizioni di adeguamento alle disposizioni del DPR n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

La lettera i) integra l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e gli accordi di scioglimento dell'unione civile. **In particolare è stata riscritta la lettera f) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano effettuato la relativa manifestazione di volontà.**

Le lettere da l) a q) modificano il titolo VIII, capo I, del DPR n. 396 del 2000 introducendo la disciplina della richiesta di costituzione dell'unione civile.

In particolare è modificato l'articolo 50 del regolamento prevedendo la possibilità che anche la richiesta di costituzione dell'unione civile possa essere fatta all'ufficiale dello stato civile del comune scelto dalle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi previsti dal medesimo regolamento.

Con comma aggiunto all'articolo 51 del DPR n. 396 del 2000 **è esplicitato in via generale che la richiesta di costituzione dell'unione civile può essere presentata dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune che le parti possono liberamente scegliere. E' altresì** fissato il contenuto della dichiarazione all'ufficiale di stato civile di colui che richiede la costituzione dell'unione civile. La medesima disposizione regolamentare è integrata da norme che definiscono le attività di verifica e verbalizzazione dell'ufficiale dello stato civile sulla dichiarazione di costituzione dell'unione.

Sono quindi aggiunti al testo del DPR gli articoli 51-bis e 51-ter. Con il primo dei due articoli sono definiti tempi e modalità per l'effettuazione delle verifiche da parte dell'ufficiale dello stato civile, con il secondo articolo, è dettata la disciplina della costituzione dell'unione civile per delega, nell'ipotesi in cui sussista la necessità o la convenienza di costituire l'unione civile in luogo diverso da quello in cui è stata effettuata la richiesta.

Negli articoli 52 e 53 del DPR sono inserite modifiche di mero coordinamento relative, rispettivamente, alla disciplina degli impedimenti ed ai casi particolari di costituzione dell'unione civile.

Con la lettera r) viene modificata la denominazione del capo II del medesimo titolo VIII.

La lettera s) inserisce nell'articolo 56 del DPR la previsione della registrazione anche per i documenti prodotti al momento della richiesta di costituzione dell'unione.

La lettera t) aggiunge al testo del DPR n. 396/2000 l'articolo 57-bis, che disciplina le modalità di costituzione dell'unione civile, stabilendo:

il termine dal quale, dopo la richiesta, l'ufficiale di stato civile può procedervi (comma 1);

la necessaria presenza congiunta delle parti avanti a lui per la costituzione dell'unione nel giorno prescelto (comma 2);

le dichiarazioni relative al cognome ed al regime patrimoniale che le parti eventualmente possono fare al momento della costituzione (comma 3);

il contenuto dell'atto che l'ufficiale dello stato civile deve redigere al momento della costituzione (comma 4);

le modalità dell'automatica instaurazione dell'unione civile nell'ipotesi di rettificazione anagrafica di sesso prevista dal comma 27 dell'articolo 1 della legge (comma 5), prevedendosi che l'ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta dai coniugi la dichiarazione di non volere sciogliere il matrimonio o di non volerne cessare gli effetti civili, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Quanto alla scelta del cognome di cui al comma 3 della disposizione in commento, l'opzione del testo proposto differisce da quella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, che, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che, a seguito della dichiarazione relativa al cognome, gli ufficiali dello stato civile procedono all'annotazione dell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica. Si è ritenuto, infatti, di interpretare il comma 10 della legge - che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio - in analogia a quanto previsto dall'articolo 143-bis c.c. per il cognome della moglie, che tale eventuale dichiarazione non determini una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile. Tale opzione interpretativa è parsa la più convincente tenuto conto, non solo di quanto previsto per il matrimonio, ma anche del fatto che una vera e propria variazione anagrafica del cognome della parte dell'unione civile determinerebbe il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario. Di seguito alla illustrata interpretazione si è provveduto, all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), ad aggiungere all'articolo 20 del DPR n. 223 del 1989 in materia di regolamento anagrafico, una disposizione che chiarisce che, per le parti dell'unione civile, le schede anagrafiche devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.

Sono poi aggiunti al medesimo DPR gli articoli 57-ter e 57-bis che prevedono, rispettivamente, le modalità di costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale e quelle di costituzione nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, modulandole in modo analogo a quanto già previsto per il matrimonio.

Le lettere u), v), z) modificano gli articoli 59, 60 e 62, in precedenza formulati in relazione alle opposizioni al matrimonio da parte del pubblico ministero ed ai relativi adempimenti dell'ufficiale dello stato civile, estendendone la disciplina anche alle unioni civili.

Le lettere aa) e bb) modificano il capo IV adeguando le previsioni del D.P.R. in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del DPR). **In particolare, si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, destinati a produrre gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (conseguentemente si è provveduto, all'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), del presente schema, ad adeguare il testo dell'articolo 125 del regio decreto n. 1238 del 1939, stabilendo che l'iscrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero sia effettuata nella parte II, serie D, del registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili).**

Con la lettera cc) si inserisce l'articolo 64-bis del DPR, che stabilisce il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile. In particolare, è previsto che esso debba contenere, oltre ai dati anagrafici delle parti, alla data di richiesta dell'unione civile, all'eventuale decreto di autorizzazione, nel caso ricorrano impedimenti autorizzabili, anche la menzione dell'avvenuta lettura, da parte dell'ufficiale dello stato civile, dei commi 11 e 12 della legge, relativi ai diritti ed ai doveri reciproci e la menzione della dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che le parti sono costituite in unione civile.

Le lettere **dd)**, **ee)**, **ff)**, **gg)** modificano gli articoli 65, 66, 67 e 68 del DPR, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il del matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, dei doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili .

La lettera **hh)** modifica l'articolo 69 del DPR, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma 1-*bis*, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Infine, la lettera **ii)** modifica l'articolo 70, comma 1, del DPR, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile

La lettera **ll)** modifica l'articolo 73 del DPR sul contenuto dell'atto di morte adeguandolo al nuovo istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Con la lettera **mm)** è aggiunto al DPR l'articolo 108-*bis*, che, in attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge, disciplina il contenuto della certificazione dell'unione civile.

Articolo 2

Con l'articolo 2 si apportano le necessarie modifiche di coordinamento al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (*Ordinamento dello stato civile*), in relazione alle disposizioni che restano in vigore sino alla compiuta attuazione dell'archivio informatico di cui all'articolo 10 del DPR n. 396 del 2000.

Costituiscono norme di mero adeguamento alla legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso le modifiche apportate agli articoli 14 (sull'elencazione dei registri e gli atti dello stato civile) e 134 (sulla trasmissione di copia autentica di sentenze) del citato regio decreto. Provvedono a tali modifiche le lettere a) ed f) del comma 1 dell'articolo illustrato.

Con le lettere b) e c) sono modificate le denominazioni del titolo VI e del capo VI, con la rimodulazione di un unitario *registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili*.

Con le lettere d) ed e) si effettuano le modifiche di maggiore rilievo stabilendo:

- che la parte prima dei registri di matrimonio e di unioni civili comprende anche una serie distinta con la lettera A, destinata alle iscrizioni degli atti di costituzione delle unioni civili avvenute dinanzi allo stesso ufficiale dello stato civile che provvede all'iscrizione (in questo senso viene integrato l'art. 124 del RD n. 1238/1939);
- che la parte seconda dei registri di matrimonio e delle unioni civili, già suddivisa in tre serie distinte (A, B, C - serie destinate alle trascrizioni ed iscrizioni di atti concernenti il matrimonio), viene suddivisa in una ulteriore serie individuata con la lettera D (destinata alle trascrizioni ed iscrizioni di atti concernenti le unioni civili).

In particolare, all'articolo 125 del RD n. 1238/1939, sono aggiunti due commi che stabiliscono il contenuto della serie D, nella quale, da un lato, si iscrivono:

- 1) *gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;*
- 2) *gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;*
- 3) *gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;*
- 4) *gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati;*

d'altro lato si trascrivono:

- 1) *gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero;*
- 2) *gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;*
- 3) *gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;*
- 4) *le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;*

5) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
6) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.

Articolo 3

L'articolo 3 introduce, con funzione di necessario coordinamento modifiche agli articoli 4, 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante regolamento anagrafico della popolazione non residente.

Articolo 4

Con l'articolo 3 si apportano modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001 sulla tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Viene in particolare adeguato il contenuto dell'articolo 14 del DM in relazione alla nuova configurazione dell'unitario registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili

Articolo 5

L'articolo 5 modifica gli articoli 204, 834 e 836 del codice della navigazione al fine di adeguare le norme relative alla celebrazione del matrimonio in imminente pericolo di vita alle nuove disposizioni in tema di unioni civili.

Articoli 6 e 7

Chiudono il testo gli articoli 6 e 7 recanti disposizioni sull'invarianza finanziaria e sull'entrata in vigore; quest'ultima anticipata al giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo.